RISORSE DIDATTICHE.

【ResearchGate Project】 *By ... 0000-0001-5086-7401 & lnkd.in/erZ48tm*

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. (17G00085)
(GU n.127 del 3-6-2017)

Vigente al: 18-6-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di eta' nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della societa' dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art. 2

Tutela della dignita' del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche' ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilita' del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, puo' inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della

presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3

Piano di azione integrato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

3. Il piano di cui al comma 2 e' integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice e' istituito un comitato di monitoraggio al quale e' assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' di aggiornare periodicamente,

sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali e' possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalita' disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresi', le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonche' degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attivita' svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonche' di ex studenti che abbiano gia' operato all'interno dell'istituto scolastico in attivita' di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche' delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonche' associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalita' al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attivita' di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entita' dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attivita' progettuali aventi carattere di continuita' tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalita' della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonche' a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attivita' riparatorie o di utilita' sociale, i minori artefici di tali condotte.

Art. 5

Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravita' degli atti compiuti.

Art. 6

Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12

della legge 18 marzo 2008, n. 48

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione e' pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

Ammonimento

1. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di eta' superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore eta'.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Camera dei deputati - Senato della Repubblica

LEGGE 29 MAGGIO 2017 N. 71

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Prof. Roberto Pace

(GU n.127 del 3-6-2017) - Vigente al: 18-6-2017

ART. 1 COMMA 1

FINALITÀ DELLA LEGGE

CONTRASTARE il fenomeno del CYBERBULLISMO in tutte le sue manifestazioni

Con AZIONI a CARATTERE PREVENTIVO e con una STRATEGIA di ATTENZIONE, TUTELA ed EDUCAZIONE nei confronti dei MINORI COINVOLTI, sia nella posizione di VITTIME sia in quella di RESPONSABILI di ILLECITI

ART. 1 COMMA 2

«CYBERBULLISMO» (A)

QUALUNQUE FORMA di

PRESSIONE, AGGRESSIONE, MOLESTIA, RICATTO, INGIURIA, DENIGRAZIONE, DIFFAMAZIONE

FURTO D'IDENTITÀ , ALTERAZIONE, ACQUISIZIONE ILLECITA, MANIPOLAZIONE, TRATTAMENTO ILLECITO di DATI PERSONALI

In DANNO di MINORENNI, realizzata per VIA TELEMATICA

ART. 1 COMMA 2

«CYBERBULLISMO» (B)

QUALUNQUE FORMA di

DIFFUSIONE di CONTENUTI ON LINE aventi ad OGGETTO anche uno o più COMPONENTI della FAMIGLIA del MINORE il cui SCOPO intenzionale e predominante sia quello di

ISOLARE un MINORE o un GRUPPO di MINORI ponendo in atto un serio ABUSO, un ATTACCO DANNOSO, o la loro MESSA in RIDICOLO

Cyberbullismo o bullismo?

Il cyberbullismo, o cyberbullying, è il termine coniato da Bill Belsey, indica il bullismo che si manifesta nello spazio virtuale dei media digitali.

Perciò il cybebullismo è una “nuova” forma di bullismo, resa possibile dai nuovi mezzi di comunicazione.

CHI È IL CYBERBULLO?

Il cyberbullo può essere una persona estranea o sconosciuta dalla vittima, può agire singolarmente o molto spesso supportata dal gruppo.

Il cyberbullo può rivelare la propria identità o rimanere anonimo, protetto da un profilo fake(falso), da un avatar o da un nickname.

3

Ecco come si manifesta il bullismo virtuale:

1	**Molestie**: il bullo invia frasi volgari e violente tramite email, sms, chat o blog.
2	**Denigrazione**: il bullo diffonde opinioni e commenti che minano la reputazione.
3	**Violazione privacy**: il bullo ruba nickname e password, e li usa impropriamente.
4	**Esclusione**: il bullo isola la vittima da blog, chat ed altro.
5	**Persecuzione**: le molestie del bullo vengono inoltrate a ripetizione.

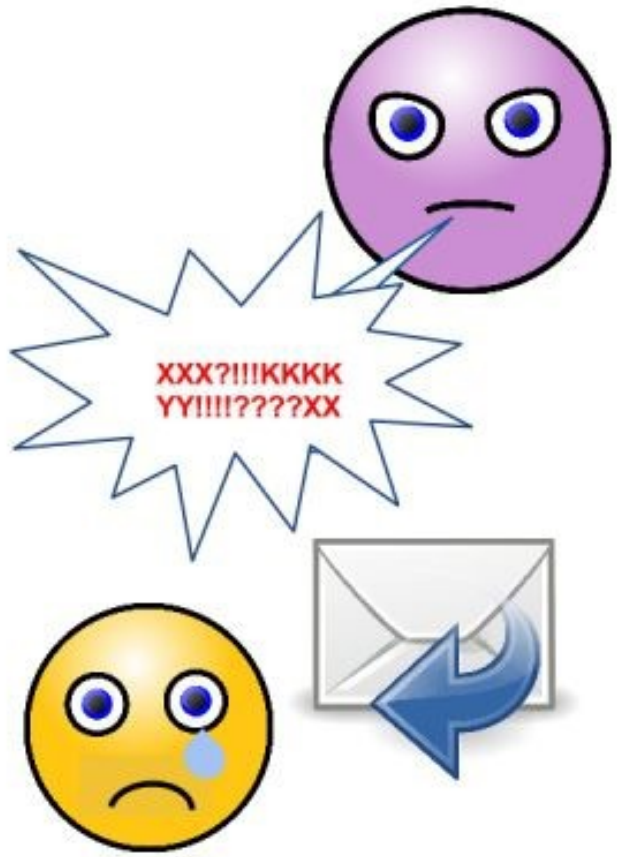

BENESSERE360.COM ©

Il cyberbullismo

Minori coinvolti e denunciati nel 2016

Reato	Casi	Denunce
• Stalking	8	1
• Diffamazione on line	42	11
• Ingiurie, minacce e molestie on line	88	6
• Furto identità digitale	70	3
• Diffusione materiale pedopornografico	27	10
TOTALE	235	31

Come la pensano i giovani

- Non è grave insultare sui social — 82%
- La vittima non avrà conseguenze dagli attacchi — 71%
- L'aggressione verbale non è grave — 86%
- Non è grave pubblicare immagini, senza autorizzazione — 68%

Fonte: Polizia postale - Università la Sapienza

ANSA centimetri

ART. 1 COMMA 2

«CYBERBULLISMO»

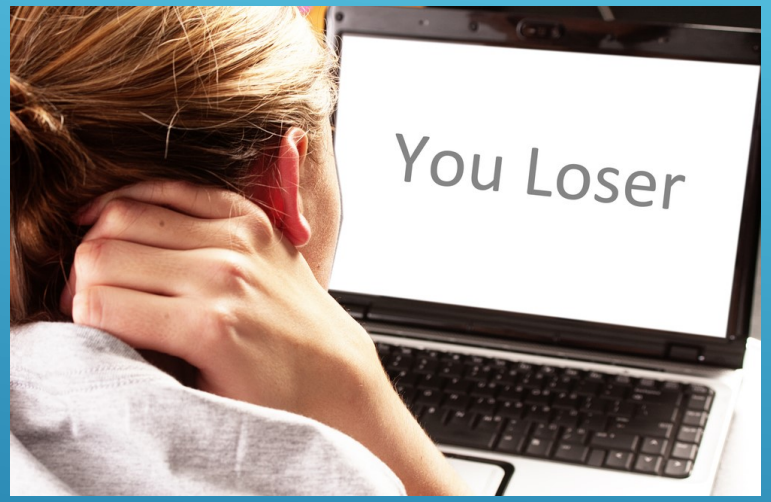

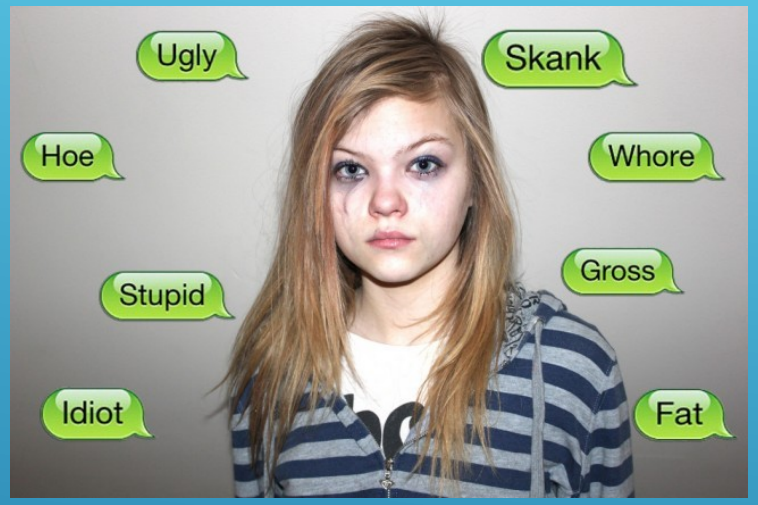

ENNESIMO CASO DI CYBERBULLISMO, FENOMENO IN CRESCITA IN TUTTO IL MONDO

Si uccide a 14 anni per gli insulti on line

Gran Bretagna sotto choc. I messaggi: "Se muori nessuno se ne accorgerà"

ALESSANDRA RIZZO
LONDRA

«Se muori nessuno se ne accorgerà», le avevano scritto sul social network ask.fm. Invece la morte di Hannah Smith, ragazza di 14 anni che si è tolta la vita dopo essere rimasta vittima di cyber-bullismo, ha sconvolto la Gran Bretagna.

Hannah era una ragazza come tante, abituata a stare su internet e a passare tempo sui social network. «Vivace, allegra, molto espressiva. Era solo una teenager ed era molto, molto contenta» ha raccontato il padre. Ma la giovane, di Lutterworth, nel Leicestershire, era diventata oggetto di insulti, abusi e perfino minacce online. Sopraffatta, venerdì scorso Hannah si è impiccata. Solo il giorno prima, aveva postato una fotografia che era quasi una disperata richiesta di aiuto: «Pensi di voler morire, ma vuoi solo essere salvata». Un'amica della ragazza ha spiegato come gli insulti spesso riguardassero la sua famiglia o l'aspetto della giovane. «Sapevo cosa stava succedendo, ma lei insisteva che non le dava fastidio» ha raccontato Georgia Clarke.

Ask.fm è un sito di domande e risposte molto usato dai teenagers poiché consente agli utenti di inviare messaggi senza svelare l'dentità. È stato il papà di Hannah a scoprire gli insulti sulla pagina della figlia. Adesso chiede risposte al governo. «Quanti altri adolescenti dovranno suicidarsi a causa degli abusi online, prima che venga fatto qualcosa?». «Ask.fm e altri siti simili guadagnano milioni sulla miseria delle persone. Faccio appello a David Cameron, come primo ministro e come padre, affinché si assicuri che questi siti siano regolamentati così da evitare che il bullismo possa colpire persone vulnerabili come mia figlia».

Ask.fr, che conta circa 60 milioni di utenti ed ha base in Letonia, ha parlato di «autentica tragedia» e si è detto pronto a collaborare con l'indagine.

Quello di Hannah è solo l'ultimo caso a scuotere la Gran Bretagna. In autunno due studentesse irlandesi, di 15 e 13 anni, si suicidarono dopo essere rimaste vittime di bullismo sullo stesso sito. E in Italia, è ancora vivo il ricordo di Carolina la quindicenne di Novara che si è uccisa dopo essere stata oggetto di cyberbullismo sul web.

La vittima Hannah aveva 14 anni e da mesi la sua vita era diventata un inferno a causa del bullismo che subiva sul social network

Il papà della ragazza di Novara "Anche mia figlia non ha retto a quella pressione continua"

BARBARA COTTAVOZ
NOVARA

«Nessuno mi ridarà mia figlia ma bisogna fare qualcosa per fermare questo massacro»: il suicidio della ragazzina inglese perseguitata su un social network l'ha fatto ripiombare al 5 gennaio. Paolo Picchio è il papà di Carolina, la 14enne novarese che si gettò dal balcone di casa dopo mesi di insulti on line. Sei ragazzini tra i 13 e i 15 anni che avrebbero postato immagini imbarazzanti sono sotto inchiesta: violenza sessuale, diffusione di materiale pedopornografico e morte come conseguenza di un altro reato. Picchio ha accettato l'invito della senatrice Pd Elena Ferrara, insegnante di «Caro», di collaborare con lei in un progetto contro il cyberbullismo.

Che cosa si può fare?

«Aumentare i controlli sui social network: non sono ammissibili l'anonimato e l'insulto. Poi bisogna educare. Ad esempio utilizzare l'ora di religione o di educazione civica per insegnare ai ragazzi come usare i social network».

Uno strumento che gli adolescenti spesso sottovalutano.

«Infatti. Ora i ragazzini che insultavano mia figlia dicono "Ma io non pensavo di fare così male". Se nessuno glielo spiega non capiranno mai»

Come si spiega il loro comportamento?

«Ancora adesso mi sto chiedendo perché dei ragazzi abbiano il solo obiettivo di insultare. Probabilmente i social network sono il paravento che fa esplodere le frustrazioni di chi mai, di persona, avrebbe il coraggio di dire certe cose».

Aveva avuto sentore di quanto stava succedendo a Carolina?

«Nessuno di noi in famiglia sospettava nulla e nemmeno la sua migliore amica. Mai avrei immaginato che mia figlia sarebbe arrivata a un gesto simile: era una ragazza, espansiva, amava lo sport. Lei è arrivata alla morte. Ma chissà quanti altri stanno soffrendo per persecuzioni simili».

Su La Stampa

Presa in giro dai bulli: si uccide a 14 anni

Il 5 gennaio Carolina Picchio, 14 anni, si getta dalla finestra del terzo piano della sua casa di Novara. Per gli insulti via web sei coetanei sono indagati.

ART. 2 COMMA 1

TUTELA DELLA DIGNITÀ DEL MINORE

Ciascun MINORE ULTRAQUATTORDICENNE, nonché ciascun GENITORE o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia SUBITO taluno degli ATTI di cui ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2

Può INOLTRARE al TITOLARE del TRATTAMENTO o al GESTORE del SITO INTERNET o del social media

→ Un'ISTANZA →

Per l'OSCURAMENTO, la RIMOZIONE o il BLOCCO di qualsiasi altro DATO PERSONALE del MINORE, DIFFUSO nella RETE INTERNET

ART. 2 COMMA 2

TUTELA DELLA DIGNITÀ DEL MINORE

Qualora

Entro le 24 ORE SUCCESSIVE il soggetto responsabile NON abbia COMUNICATO di avere assunto l'INCARICO di effettuare l'OSCURAMENTO, la RIMOZIONE o il BLOCCO richiesto

O comunque entro 48 ORE non vi abbia PROVVEDUTO

O non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media

L'INTERESSATO può rivolgersi al GARANTE per la PROTEZIONE dei DATI PERSONALI, il quale, ENTRO 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede ALL'OSCURAMENTO, alla RIMOZIONE o al BLOCCO richiesto

ART. 3 COMMA 1

PIANO DI AZIONE INTEGRATO

Entro 30 GIORNI dalla data di ENTRATA in VIGORE della presente LEGGE

è ISTITUITO presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il TAVOLO TECNICO per la PREVENZIONE e il CONTRASTO del CYBERBULLISMO

Del quale fanno parte ANCHE una rappresentanza delle ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE e dei GENITORI e una rappresentanza delle ASSOCIAZIONI attive nel CONTRASTO del BULLISMO e del CYBERBULLISMO

ART. 4 COMMI 1, 2

LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO IN AMBITO SCOLASTICO

Il MIUR, entro 30 GIORNI dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta **LINEE di ORIENTAMENTO** per la PREVENZIONE e il CONTRASTO del CYBERBULLISMO nelle SCUOLE, anche avvalendosi della collaborazione della POLIZIA POSTALE

- La formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;
- La promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
- La previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
- Un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione

ART. 4 COMMA 3

LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO IN AMBITO SCOLASTICO

Ogni ISTITUTO SCOLASTICO, nell'ambito della propria autonomia, INDIVIDUA fra i DOCENTI

Un REFERENTE

Con il compito di COORDINARE le INIZIATIVE di PREVENZIONE e di CONTRASTO del CYBERBULLISMO, anche avvalendosi della COLLABORAZIONE delle FORZE di POLIZIA nonché delle ASSOCIAZIONI e dei CENTRI di AGGREGAZIONE GIOVANILE presenti sul territorio

Polizia di Sta
polizia

Ferire con
un click
il cyberbullismo

ART. 4 COMMA 4

LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO IN AMBITO SCOLASTICO

Gli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI promuovono la pubblicazione di BANDI per il FINANZIAMENTO di PROGETTI di particolare interesse ELABORATI da RETI DI SCUOLE

Per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione

ART. 4 COMMA 5

LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO IN AMBITO SCOLASTICO

Le ISTITUZIONI SCOLASTICHE, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili

PROMUOVONO l'EDUCAZIONE all'USO CONSAPEVOLE della RETE INTERNET e ai DIRITTI e DOVERI connessi all'UTILIZZO delle TECNOLOGIE INFORMATICHE, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari

Anche mediante la realizzazione di apposite ATTIVITÀ PROGETTUALI aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di PROGETTI ELABORATI da RETI di SCUOLE in collaborazione con ENTI LOCALI, SERVIZI TERRITORIALI, ORGANI DI POLIZIA, ASSOCIAZIONI ED ENTI

ART. 4 COMMA 6

LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO IN AMBITO SCOLASTICO

I SERVIZI TERRITORIALI, con l'ausilio delle ASSOCIAZIONI e degli altri ENTI che perseguono le finalità della presente legge

↓

PROMUOVONO, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici PROGETTI PERSONALIZZATI volti a SOSTENERE i MINORI VITTIME di ATTI di CYBERBULLISMO nonché a RIEDUCARE, anche attraverso l'esercizio di ATTIVITÀ RIPARATORIE e o di UTILITÀ SOCIALE, i MINORI ARTEFICI di TALI CONDOTTE

ART. 5 COMMI 1, 2

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE, SANZIONI IN AMBITO SCOLASTICO E PROGETTI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO

Salvo che il fatto costituisca reato il **DIRIGENTE SCOLASTICO** che venga a CONOSCENZA di ATTI di CYBERBULLISMO ne

INFORMA TEMPESTIVAMENTE i SOGGETTI esercenti la RESPONSABILITÀ GENITORIALE ovvero i TUTORI dei minori coinvolti

ATTIVA adeguate AZIONI di carattere EDUCATIVO

I REGOLAMENTI delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE e il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ sono integrati con specifici riferimenti a CONDOTTE DI CYBERBULLISMO E RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI COMMISURATE ALLA GRAVITÀ DEGLI ATTI COMPIUTI

ART. 6 COMMI 1, 2

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 18 MARZO 2008, N. 48

La POLIZIA POSTALE relaziona con cadenza annuale al TAVOLO TECNICO, sugli ESITI delle MISURE di CONTRASTO al fenomeno del CYBERBULLISMO

Per le esigenze connesse allo svolgimento delle ATTIVITÀ di FORMAZIONE in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla SICUREZZA DELL'UTILIZZO DELLA RETE INTERNET e alla PREVENZIONE E AL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO sono STANZIATE ulteriori RISORSE pari a 203.000 EURO per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019

ART. 7 COMMI 1,2,3

AMMONIMENTO

Fino a quando non è proposta QUERELA o non è presentata DENUNCIA per taluno dei REATI (di cui agli articoli 594, 595 e 612 del CODICE PENALE e all'articolo 167 del CODICE per la PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) COMMESSI mediante la RETE INTERNET, da MINORENNI di ETÀ SUPERIORE agli ANNI QUATTORDICI nei CONFRONTI di ALTRO MINORENNE

↓

È APPLICABILE la procedura di AMMONIMENTO

↓

Il QUESTORE CONVOCA il MINORE, unitamente ad almeno un GENITORE o altra persona esercente la responsabilità genitoriale

↓

Gli EFFETTI dell'AMMONIMENTO CESSANO al COMPIMENTO della MAGGIORE ETÀ

GALERA PER
I BULLI

REATI
Art. 594 C. P.
INGIURIA

Chiunque OFFENDE L'ONORE o il DECORO di una PERSONA PRESENTE è PUNITO con la RECLUSIONE fino a SEI MESI o con la MULTA fino a 516 €.

Alla STESSA PENA soggiace chi commette il fatto mediante COMUNICAZIONE TELEGRAFICA o TELEFONICA, o con SCRITTI o DISEGNI, diretti alla persona offesa.

La pena è della RECLUSIONE fino a UN ANNO o della MULTA fino a 1.032 € se l'offesa consiste nell'attribuzione di un FATTO DETERMINATO.

Le PENE sono AUMENTATE qualora l'offesa sia commessa in PRESENZA di PIÙ PERSONE.

REATI

Art. 595 C. P.
DIFFAMAZIONE

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, COMUNICANDO con più PERSONE, OFFENDE l'altrui REPUTAZIONE, è PUNITO con la RECLUSIONE fino a UN ANNO o con la MULTA fino a 1.032 €.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un FATTO DETERMINATO, la pena è della RECLUSIONE fino a DUE ANNI, ovvero della MULTA fino a 2.065 €.

Se L'OFFESA è recata col mezzo della STAMPA o con qualsiasi altro MEZZO di PUBBLICITÀ, ovvero in ATTO PUBBLICO, la pena è della RECLUSIONE da SEI MESI a TRE ANNI o della MULTA NON INFERIORE a 516 € .

Se L'OFFESA è recata a un CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO o GIUDIZIARIO, o ad una sua rappresentanza o ad una AUTORITÀ COSTITUITA in COLLEGIO, le PENE sono AUMENTATE.

REATI

Art. 612 C. P.
MINACCIA

Chiunque MINACCIA ad altri un INGIUSTO DANNO è PUNITO, a QUERELA della persona offesa, con la MULTA fino a 1.032 € .
Se la MINACCIA è GRAVE o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della RECLUSIONE fino a UN ANNO e si PROCEDE D'UFFICIO.

REATI

Art. 167 Codice per la protezione dei dati personali

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di TRARNE PER SÉ o PER ALTRI PROFITTO o di RECARE ad altri un DANNO, PROCEDE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è PUNITO, se dal fatto DERIVA NOCUMENTO, con la RECLUSIONE da SEI a DICIOTTO MESI o, se il fatto consiste nella COMUNICAZIONE o DIFFUSIONE, con la RECLUSIONE da SEI a VENTIQUATTRO MESI.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di TRARNE PER SÉ o PER ALTRI PROFITTO o di RECARE ad altri un DANNO, PROCEDE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è PUNITO, se dal fatto DERIVA NOCUMENTO, con la RECLUSIONE da UNO a TRE ANNI.

ARTICOLI DI GIORNALE RELATIVI ALLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI TORINO SU ATTI DI BULLISMO A SCUOLA - 31 OTTOBRE 2017

CORRIERE DELLA SERA

Data 31-10-2017
Pagina 1
Foglio 1

LA SENTENZA A TORINO

Pena esemplare per gli abusi: 8 anni ai bulli

di Paolo Coccorese

...on una «pena esemplare» il Tribunale di Torino ha condannato a otto anni e sei mesi due bulli maggiorenni che hanno violentato e perseguitato un loro compagno di scuola.

a pagina 19

La vicenda

● Due giovani sono stati condannati dal tribunale di Torino a otto anni e sei mesi di carcere per sollazzo

● La vittima costretta a subire diverse angherie, come abbiamo raccontato mercoledì 25 ottobre, aveva 15 anni e frequentava la scuola insieme ai due imputati

Il compagno di classe perseguitato Condanna a 8 anni per i due bulli

Torino, dai 16enni sevizie e abusi sessuali. Il legale della vittima: una sentenza esemplare

TORINO Lo hanno costretto a mangiare formiche vive, escrementi e rimorchiare ragazze mandate a posta. Doveva essere il suo giorno di svaghi. Poi le hanno obbligato ad accartocciarsi con addosso un sacco della spazzatura e subire atti sessuali. Scene terribili, durate per circa un mese. Violenze che hanno convinto ieri il Tribunale di Torino a pronunciare una sentenza di condanna a 8 anni e sei mesi di reclusione nei confronti di due ragazzi, poco più di maggiorenni, che dal febbraio 2013 al settembre 2014 hanno vessato e perseguitato un 16enne, un loro compagno di classe di due anni più piccolo.

Quella lenta discesa in un inferno ha obbligato anche a rete: bottiglie di Lete, «Mamò» i condannati a rimorchiare ragazze ignare perché non lo dicessero a nessuno. E ancora: il giovane sgobbone costretto a subire violenze fisiche e psicologiche che rimasero l'unico «quel momento nell'ombra».

Episodi che, da inizio alle indagini, fa la Procura, da parte dei due aguzzini, di spezzare la famiglia della vittima, fortuna. Finché è finita».

Le indagini hanno inizio nel 2014 e avvengono tra i banchi di un istituto professionale del torinese. Durante le lezioni del primo anno, i due bulli «vittima» sotto esame i giovani. Un ragazzo come tanti. Appassionato di sport, frequenta il suo compagno liceo socializzando la musica e abbandonando le partite delle ragazze (dovendo subire) dopo scuola.

Una vita quotidiana uguale a quella dei suoi coetanei, che rapidamente però si trasforma in un incubo: per un anno e mezzo, dall'ottobre 2013 al gennaio 2015, il giovane decide di confidarsi con il guidatore di un altro compagno di scuola. I racconti del ragazzo svelano un'inaccettabile sequenza di violenze fisiche e psicologiche che rimasero l'unico «quel momento nell'ombra».

Episodi che, da inizio alle indagini, fa la Procura, da parte dei due aguzzini, di spezzare la famiglia della vittima, fortuna. Finché è finita».

Le indagini hanno inizio nel 2014 e avvengono tra i banchi di un istituto professionale del torinese. Durante le lezioni del primo anno, i due bulli «vittima» sotto esame i giovani. Un ragazzo come tanti. Appassionato di sport, frequenta il suo compagno liceo socializzando la musica e abbandonando le partite delle ragazze (dovendo subire) dopo scuola.

Una vita quotidiana uguale a quella dei suoi coetanei, che rapidamente però si trasforma in un incubo: per un anno e mezzo, dall'ottobre 2013 al gennaio 2015, il giovane decide di confidarsi con il guidatore di un altro compagno di scuola. I racconti del ragazzo svelano un'inaccettabile sequenza di violenze fisiche e psicologiche che rimasero l'unico «quel momento nell'ombra».

50
Percento
Impiegati in Italia che si sono ammalati di ebola

42
Percento
Italiani che dubitano che stiano davvero per arrivare

Giorni da incubo
«Mi sentivo mancare e loro continuavano a minacciarmi. Sono finito in ospedale»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

la Repubblica

Data 31-10-2017
Pagina 20
Foglio 1

La sentenza

Ai bulli della scuola otto anni di carcere

Torino, pena esemplare per due giovani all'epoca minorenni: condannati per violenze e sevizie su un compagno
Il ragazzo non si è mai ripreso: scappò di casa quando seppe di dover testimoniare, ora è seguito dagli psicologi

JACOPO RICCA

TORINO. Due anni di violenze, prevaricazioni e vessazioni costano 8 anni e mezzo di carcere a due giovani bulli ora poco più che ventenni. Il pm aveva chiesto 8 anni di pena, ma i giudici hanno scelto una misura più dura, «esemplare» la definiscono i legali di parte civile, per stalking, lesioni e violenza sessuale. Cui si aggiunge le sentenze che non potranno mai lavorare nel mondo della scuola perché i giudici della quinta sezione penale di Torino hanno deciso non solo l'interdizione dai pubblici uffici, ma anche quella perpetua dall'esercizio inarrivabili di qualsiasi tipo nelle scuole in strutture frequentate da minori.

Proprio in un istituto professionale del la cintura di Torino i due avevano conosciuto Marco (il nome è di fantasia), 16enne. I due bulli, poco più grandi, erano diventati maggiorenni proprio durante il periodo delle violenze, e per questo non sono stati giudicati dal tribunale dei Minori, ma da quello ordinario. «Eravamo amici e spesso era lui a contattarci per uscire — hanno detto i due — Solo una volta siamo venuti alle mani durante un litigio per questioni sul calcio. Ma poi abbiamo fatto pace». Tra il 2013 e il 2014 però, secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dal pm Dionigi Tibone, il ragazzo era finito al centro delle pesantissime angherie dei due. Marco doveva dimostrare di non essere omosessuale e per questo prima era stato costretto a ripetute violenze sessuali con un ombrello in presenza sua, poi costretto ad avere un rapporto completo con una prostituta, mentre i due lo tenevano d'occhio. Ma le prove di "virilità" pretese dai due bulli lo avevano spinto anche a mangiare escrementi di cane, lumache vive e ubriacarsi fino a perdere i sensi. «All'inizio mi ribellavo, ma loro andavano avanti lo stesso. Ad un certo punto mi rassegnai. Erano più intimidire e spaventare. Poi, però, non ce l'ho fatta più. Ho deciso di parlare di quell'inferno» ha raccontato durante l'udienza a porte chiuse. Da allora ha lasciato la scuola e segue un lento percorso di recupero psicologico.

Loro, gli aguzzini, perlomeno una soddisfazione ce l'hanno già annunciato che farà appello contro la sentenza. Ripercorrere quella storia in aula a Marco, che è giunta alla fanciullezza con un trauma psicologico, è costato caro, tanto che quando seppe di dover testimoniare scappò di casa ed ebbe una crisi nervosa. «Non c'è da gioire per questa decisione — hanno detto i genitori del giovane quando hanno saputo della condanna — Prendiamo atto di una sentenza che consideriamo giusta».

Marco da questa storia non si è ancora ripreso, ci ha messo anni per trovare la forza di raccontare quando, rivestito, trovato in fin in ospedale dopo essere stato trovato privo di sensi in una pozza di fango, ubriaco e lo stato di ipotermia. Solo a quel punto riuscì a raccontare alla madre di un amico cosa era accaduto. Da lì partirono le indagini dei carabinieri.

LE TAPPE

LESIONI E STALKING
Le persecuzioni, le soprusi e le violenze, anche sessuali, nei confronti del ragazzo di sedici anni sono cominciate nel 2013 e sono andate avanti per due anni, fino a tutto il 2014

TRIBUNALE ORDINARIO
Non sono stati giudicati dal tribunale dei Minori perché diventati maggiorenni nel periodo delle violenze. Il via alle indagini quando la vittima ha deciso di raccontare tutto

I giudici della vittima: "Non c'è da gioire per questa decisione, prendiamo atto di una sentenza per noi giusta"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ARTICOLI DI GIORNALE RELATIVI ALLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI TORINO SU ATTI DI BULLISMO A SCUOLA - 31 OTTOBRE 2017

LA STAMPA

Data 31-10-2017
Pagina 1
Foglio 1

TORINO

Lotta al bullismo Sanzioni carcere a due minori

Giuseppe Legato AVVOCATO

GLI 8 VITTIMI ANDRANNO 10 MILA EURO CIASCUNO DI RISARCIMENTO PER IL DANNO FISICO E PSICHICI

Bullismo su un compagno, condannati a 8 anni

Pena esemplare per due torinesi che bullizzarono un minorenne. Il giudice: "Deve essere un monito per i ragazzi"

GIUSEPPE LEGATO
TORINO

Andrea sta ancora cercando di dimenticare quei mesi dell'inferno vissuto. Se tornano a quella precisa domanda cui stati interrogati brevemente nel novembre di quattro anni fa, oppure rivivendo quanto raccontato dal diretto interessato nell'incidente probatorio di settembre 2014.

Diciannove mesi di inferno. Tra vessazioni, violenze, minacce, molestie e persecuzioni. Gli aguzzini, un ex compagno di classe e un altro che frequentava il suo stesso istituto scelto in provincia di Torino, sono stati condannati ieri mattina a una pena esemplare: 8 anni e sei mesi di carcere. Il gip Dionigi Tibone – Procura - ne aveva chiesti otto.

La furia psicopatica, violentata con un ombrello nella sua camera da letto, costretto ad ingoiare escrementi di cane, bere litri di urina e persino consumare un rapporto sessuale con una prostituta sotto i loro occhi: «Mi hanno detto che dovevo stare con lei per dimostrare di non essere gay», ha raccontato in Aula il giovane, in lacrime, davanti alla Corte.

Al tempo dei fatti era ancora minorenne, i suoi aguzzini avevano compiuto da poco i 18 anni. Incensurati, apparenti. Sui loro profili sociali sono immortalati. In posa da duri. Tra boli di sigarette fiumate e un racconto discutibile di se stessi: «Lavoro presso un elettricista di Torino, sono stata promossa ieri mattina a una serie esemplare: 8 anni e sei mesi di carcere».

Bullismo e Cyberbullismo

Attualità, Diritto Penale | 1 Maggio 2020

Ciao ragazzi! Oggi affrontiamo un argomento purtroppo spiacevole: il bullismo, un fenomeno tristemente molto diffuso e proprio per questo motivo è estremamente importante conoscerlo bene.

Spieghiamo innanzitutto cos'è il bullismo. **Il bullismo è l'atteggiamento offensivo e violento che il bullo (chi compie atti di bullismo) rivolge ad un determinato soggetto (la vittima). La offese e le violenze possono essere sia di natura verbale (pettegolezzi, derisioni, scherni, minacce, insulti, calunnie) che fisica (spintoni, sciarpate, pugni, ecc.). Generalmente**, il fenomeno del bullismo avviene purtroppo nelle scuole, dove un bambino o un ragazzo viene preso di mira e subisce le angherie dei bulli.

Indice

1. Perché questo articolo?
2. Cos'è il cyberbullismo?
3. Cosa prevede la legge?
4. Risvolti penali e civili del fenomeno
5. La nuova proposta di legge
6. L'impegno delle scuole e degli studenti

Perché questo articolo?

Molto difficile dirlo, in casi sempre tantissimo e accommodate analizzare caso per caso con una psicologa ad esempio, quindi non in questa sede. **Possiamo però certamente dire che l'età scolare è molto delicata e l'età della crescita molto fragile, ancora il carattere e la personalità non sono formati e ci basta un semplice sguardo storto per essere accettati dal gruppo e il voler essere sempre al centro dell'attenzione** e avere motivazioni più profonde da ricercare nei contesti familiari. Di certo è fondamentale il ruolo dell'educatore e dell'insegnante, senza sostituirsi ai genitori e la famiglia. In primo luogo, devono educare i ragazzi al rispetto e ai buoni sentimenti.

Il bullismo in ogni caso, non ci può assolutamente giustificare, si deve prevenire il più possibile e se si è vittima occorre denunciare e punire i colpevoli. Fra poco analizzeremo come e quando.

Cos'è il cyberbullismo?

Il cyberbullismo è il bullismo che avviene online: sono ad esempio offese e insulti rivolti a persone conosciute e anche sconosciute virtualmente, via chat, tramite social network come Facebook o Instagram. Il ruolo distintivo tra le due forme di bullismo è il fatto che **il cyberbullismo può avvenire 0 cyberbullismo.** Infatti, questa forma di dirrisioni virtuali possono provenire anche da utenti anonimi e, sebbene ogni attività sia intercettabile, è molto difficile per le vittime risalire all'identità del bullo. Questo rende la situazione ancora più profonde da ricercare nei contesti familiari. Di certo è fondamentale il ruolo dell'educatore e dell'insegnante, senza sostituirsi ai genitori e la famiglia. In primo luogo, devono educare i ragazzi al rispetto e ai buoni sentimenti.

Il bullismo in ogni caso, non ci può assolutamente giustificare, si deve prevenire il più possibile e se si è vittima occorre denunciare e punire i colpevoli. Fra poco analizzeremo come e quando.

Cosa prevede la legge?

La legge 29 maggio 2017 n. 71 prevede la "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

Innanzitutto viene data una definizione di cyberbullismo, precisamente è: "**qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"(Art.1 della Legge sopra citata).**

La legge stabilisce le attività preventive ed educative che MIUR, USR, Istituti Scolastici e Corpo docente devono promuovere nelle loro attività. Grazie a questa legge, viene istituito in tutte le scuole il docente responsabile per le condotte di cyberbullismo.

1) Ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un referente a cui è attribuita la specifica funzione di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo.

2) Il Dirigente Scolastico che viene a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti

3)Le scuole devono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi. Gli uffici scolastici regionali devono organizzare sul territorio progetti e promuovere accordi di contrasto al cyberbullismo e di educazione alla legalità

Risvolti penali e civili del fenomeno

Gli atti di bullismo possono sfociare in **reati di percosse, lesioni, minaccia, diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, molestie, furto**. Queste condotte risultano poi **aggravate in presenza di tutti motivi o razziste.**

Il bullismo può comportare, poi, anche **conseguenze civili**: il **risarcimento del danno** ingiusto previsto dall'art. 2043 del codice civile.

Dalle condotte di bullismo, infatti, possono derivare:

- il **danno biologico** (cioè il danno all'integrità fisica e psichica),

- il **danno morale** (per esempio il turbamento dello stato d'animo di chi ha subito questi atti),

- il **danno esistenziale** (danno alla reputazione, danno all'immagine per esempio)

Alcune volte, oltre alla responsabilità diretta del bullo minorenne, si affiancano anche la responsabilità dei genitori e dello stesso.

I genitori possono rispondere di culpa in educando prevista dall'articolo 2048 del codice civile. Questo articolo prevede che "Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante".

La scuola può rispondere per culpa in vigilando del personale docente. Infatti: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza", come previsto dal comma 2 dell'articolo 2048 del codice civile.

La nuova proposta di legge

Per bullismo e cyberbullismo arriviamo pene più severe pari a quelle previste per lo stalking.

Ad inizio anno è passata alla Camera la nuova proposta di legge per il bullismo.

L'art 1 della proposta di legge modifica l'art 612 bis cp, che punisce gli atti persecutori: Il comma 1 della nuova pena anche tutti quei comportamenti che pongano la vittima in uno stato di emarginazione. **Il comma 2 prevede che "A querela con la revisione da un anno a sei anni e mezzi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, ovvero da porlo in una condizione di emarginazione."**

La stessa proposta di legge, all'articolo 2 **prevede l'aumento delle sanzioni a carico dei soggetti adulti che esercitano la responsabilità genitoriale non solo i genitori, ma anche chiunque ne esercita le funzioni: le sanzioni saggeriti non saranno più obbligatorie e minori l'ammenda passa dagli attuali euro 30 alla sanzione minima di 100 e massima di 1000 euro.**

L'art. 3 della proposta di legge modifica invece la legge sul cyberbullismo n. 71/2017. **In particolare, è stabilito che le azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo saranno principalmente azioni di carattere formativo ed educativo e non saranno ammesse l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.**

Modificato anche l'art 4 della legge 71/2017 per combattere questi fenomeni il MIUR deve adottare le linee di orientamento che **richiamano anche le procedure** per prevenire e contrastare il cyberbullismo nelle scuole.

I **dirigenti scolastici** che vengono a conoscenza di atti di bullismo anche tra via telematica, devono **applicare le procedure previste dalle suddette linee di orientamento. Informare tempestivamente i genitori** o coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale e mettere in **atto progetti educativi** coinvolgendo la classe a cui appartengono bullo e vittima.

Tuttavia, se questi interventi educativi **non hanno** sortito effetti positivi, i dirigenti scolastici possono convocare i servizi sociali per:

- **percorsi personalizzati** di assistenza e rieducazione

- rivolgersi alle autorità competenti per attivare misure rieducative come la **collocazione presso una casa di rieducazione ed in un istituto medico-psico-pedagogico o l'affidamento ai servizi sociali minorili.**

Al bullo vengono applicate alcune misure che il Tribunale dei Minori adotta normalmente nei confronti di ragazzi problematici che risultano "irregolari" per condotta o carattere.

La proposta di legge prevede che il Procuratore della Repubblica, se acquisisce la notizia che un minore manifesta condotte "irregolari" e aggressive, **può riferire al Tribunale per i minorenni che, dopo aver assunto il minore e chi esercita la responsabilità genitoriale, può disporre con decreto l'attivazione di un percorso di mediazione o di un progetto con finalità rieducative e riparative sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali, la durata non è superiore a 12 mesi, ma si può prorogare per altri 12 mesi una sola volta.**

I servizi sociali, oltre ai progetti di cui sopra, possono anche decidere di **coinvolgere nel progetto la famiglia.**

Ogni anno i servizi sociali devono inviare al Tribunale dei Minori **una relazione** il cui descrivono come si è svolto e che effetto ha avuto il progetto seguito dal minore. Il Tribunale può, dopo aver ricevuto la relazione:

- **dichiarare conclusa il procedimento;**

- **disporre la continuazione del progetto o e adottarne uno nuovo;**

- **collocare il minore in una comunità o di interventi previsti ai punti precedenti non risultano adeguati.**

Quando il minore **raggiunge la maggiore età, se necessita di un supporto prolungato** per poter comunque a compimento il progetto inti-sprosi. è possibile per il **Tribunale**, previo consenso dell'interessato, adottare uno di quasti provvedimenti:

- affidamento del minore al servizio sociale minorile;

- collocamento in una casa di rieducazione ed in un istituto medico psico-pedagogico.

- assistenza anche di carattere psicologico, finalizzata al recupero e al reinserimento del minore o disporre la prosecuzione, in ogni caso non oltre i 25 anni del soggetto.

L'impegno delle scuole e degli studenti

Il Ministero dell'Istruzione al fine di valutare l'estensione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo fornisce alle scuole dei questionari ed altri strumenti come ad esempio il "sociogramma", utilizzabile anche nella scuola primaria e molto importante per gli alunni per comprendere le loro dinamiche di relazione e per gli insegnanti per delineare le realtà dei gruppi classe e le relazioni che ci sono formate al suo interno.

Ogni scuola poi, raccoglie i dati ed elabora un rapporto da mettere a disposizione dei consigli di classe per le eventuali azioni da intraprendere.

A partire dall'anno scolastico 2020/2021, entro il 30 ottobre di ogni anno, il Ministero informerà gli istituti scolastici sulla disponibilità dei questionari all'interno delle apposite piattaforme.

Di centrale importanza quindi il ruolo delle scuole e degli insegnanti nella lotta al bullismo e al cyberbullismo, fondamentale il rispetto da parte degli studenti verso tutto l'personale scolastico e i compagni, necessaria la collaborazione della famiglia al fine di far emergere e punire questi atti. Va osservato che alcuni agli atti del bullo (sono sempre dei disagi psicologici per questo motivo) genitori devono impegnarsi sempre ad educare i figli al rispetto del prossimo, delle regole e a denunciare quanti fenomeni per combattarli e per prevenirne ulteriori.

Ricordiamo che esiste il numero pubblico di emergenza infanzia gratuito **114 per assistere da un punto di vista psicologico e legale le vittime di atti di bullismo e cyberbullismo e le persone a loro legate.**

Per accedere al servizio, inoltre, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione promuove la realizzazione di un app gratuita da cellulare.

Se si vive una delle situazioni che abbiamo descritto in questo articolo, non bisogna subire e continuare a vivere nella paura, ma occorre subito rivolgersi alla famiglia, agli insegnanti, a persone di vostra fiducia e alle autorità competenti!

E' l'obbligo di la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo!

Grazie per la vostra attenzione 😊 al prossimo articolo!

Seguimi su Facebook
Seguimi su Instagram

Home » Attualità » Bullismo e Cyberbullismo

Condividi articolo:

Tag: bullismo, cyberbullismo

Articoli correlati

I certificati anagrafici online e gratuiti disponibili dal 15 novembre
Attualità | 2 Novembre 2021

Green pass: cos'è e come funziona
Attualità | 2 Agosto 2021

Lascia un commento

Inserisci una risposta in cifre:

12 - 7 =

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Inserisci qui il commento

Inserisci il tuo nome | Inserisci la tua email

Ho il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento.

Pubblica commento

Categorie.

Attualità
Diritto Civile
Diritto Costituzionale
Diritto Penale
Diritto penitenziario
Fonti del Diritto
Interviste
Nozioni generali
Ordinamento dello Stato

Ultimi articoli.

I certificati anagrafici online e gratuiti disponibili dal 15 novembre
2 Novembre 2021

Green pass: cos'è e come funziona
2 Agosto 2021

Libertà controllata e libertà vigilata
4 Febbraio 2021

L'art. 1 della Costituzione: il lavoro e gli schiavi?
31 Gennaio 2021

Articoli più letti.

Storia del tricolore italiano e dell'inno nazionale
in Nozioni generali

Principi fondamentali della Costituzione: Articoli 1-12
in Fonti del Diritto

I poteri della Stato e il Presidente della Repubblica
in Ordinamento dello Stato

Bullismo e Cyberbullismo
in Attualità, Diritto Penale

Come nasce una legge?
in Nozioni generali

© 2020 La legge spiegata ai bambini, da Alessia Martire.
È vietata la riproduzione, per fini non personali, dei contenuti di questo sito.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione

Aggiornamento

LINEE DI ORIENTAMENTO

per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo

Ottobre 2017

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione

Indice

Premessa

1. **Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno**

   1.1 L'iniziativa *Generazioni connesse* e altri strumenti utili per un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali
2. **Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio**
3. ***Governance*: una nuova organizzazione**

3.1 Azioni mirate delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie: il ruolo del Dirigente scolastico e del docente referente

4. **Nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l'ammonimento**

Premessa

Il presente testo ha lo scopo di dare continuità alle Linee di orientamento emanate nell'aprile del 2015, apportando le integrazioni e le modifiche necessarie in linea con i recenti interventi normativi[1], con particolare riferimento alle innovazioni introdotte con l'emanazione della L. 71/2017: "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*". Lo stesso è, quindi, da intendersi quale strumento flessibile e suscettibile di periodici aggiornamenti[2], tale da rispondere alle sfide educative e pedagogiche derivanti dall'evolversi costante e veloce delle nuove tecnologie.

La Legge 71/2017 si presenta con un approccio inclusivo e invita diversi soggetti a sviluppare una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, secondo una prospettiva di intervento educativo e mai punitivo, prevedendo all'art.3 l'istituzione di un Tavolo di lavoro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinato dal MIUR, con il compito di redigere un piano di azione integrato e realizzare un sistema di raccolta di dati per il monitoraggio, avvalendosi anche della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni e delle altre Forze di polizia.

Tale piano sarà integrato con un codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo a cui dovranno attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e tutti gli altri operatori della rete Internet; con il predetto codice sarà istituito un comitato di monitoraggio con il compito di definire gli standard per l'istanza di oscuramento di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge 71/2017.

[1] Art.1, commi 7, 57,58 della Legge n.107del 15 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; Legge n. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

[2] L' articolo 4, comma 1 della Legge 71 del 29 maggio 2017 prevede che l'aggiornamento delle Linee di orientamento avvenga con cadenza biennale.

Il Piano dovrà stabilire, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del cyberbullismo con il coinvolgimento dei servizi socio-educativi territoriali, in sinergia con le scuole, anche attraverso periodiche campagne informative, di prevenzione e di sensibilizzazione avvalendosi dei media, degli organi di comunicazione, di stampa e di enti privati.

Il dettato normativo attribuisce, quindi, a una pluralità di soggetti compiti e responsabilità ben precisi, ribadendo il ruolo centrale della Scuola che è chiamata a realizzare azioni in un'ottica di *governance* diretta dal MIUR che includano "la *formazione del personale*, la *partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti*".[3] Sentito il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), il MIUR adotta le presenti linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

Centrale risulta la figura del docente referente che la scuola individua preferibilmente tra i docenti che posseggano competenze specifiche ed abbiano manifestato l'interesse ad avviare un percorso di formazione specifico.

Il referente diventa, così, l'interfaccia con le forze di Polizia, con i servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio, per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.

Nelle more, quindi, della costituzione e dell'operatività del Tavolo inter-istituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le presenti linee di orientamento rappresentano un primo strumento che potrà essere utile a orientare le azioni che le scuole vorranno autonomamente intraprendere, e che saranno successivamente integrate in un complessivo Piano di Azione nazionale.

1. Interventi per la prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

[3] Art. 4, comma. 2 della Legge n. 71 del 29 maggio 2017.

La Legge 107 del 2015[4] ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, e declinato dal Piano Nazionale Scuola Digitale.[5]

Le studentesse e gli studenti devono essere sensibilizzati ad un uso responsabile della Rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali in *agorà* non protette. Ed è per questo che diventa indispensabile la maturazione della consapevolezza che Internet può diventare, se non usata in maniera opportuna, una pericolosa forma di dipendenza. Compito della Scuola è anche quello di favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Responsabilizzare le alunne e gli alunni significa, quindi, mettere in atto interventi formativi, informativi e partecipativi. Tale principio è alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti[6] che sottolinea la finalità educativa anche quando si rendano necessari provvedimenti disciplinari, comunque tesi a rispristinare comportamenti corretti all'interno dell'istituto "*attraverso attività di natura sociale e culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica*".

Nel corso degli ultimi anni, inoltre, il MIUR ha siglato Protocolli di Intesa e avviato collaborazioni con le più importanti Istituzioni e Associazioni che, a vario titolo, si occupano di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo al fine di creare un'alleanza e una convergenza di strumenti e risorse atti a rispondere alla crescente richiesta di aiuto da parte delle istituzioni scolastiche e delle famiglie[7].

1.1. L'iniziativa Generazioni connesse e altri strumenti utili per un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali.

[4] Art. 1, commi 57, 58.
[5] http://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-digitale
[6] Art. 4, comma 2,. D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
[7] Nell'ottica della collaborazione inter-istituzionale che deve caratterizzare le attività dell'amministrazione centrale e periferica e delle stesse istituzioni scolastiche, si auspica un'azione sinergica con le strutture centrali e territoriali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità che ha previsto, nella propria riorganizzazione, uno specifico ufficio per la prevenzione della devianza e per la giustizia riparativa.

Per promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, favorendone un uso positivo e consapevole, il MIUR ha avviato l'iniziativa "*Generazioni Connesse*", sostenuta dalla Commissione Europea[8], con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui:

- attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alle comunità scolastiche (insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori) che intraprenderanno un percorso dedicato;

- attività di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con la Polizia di Stato per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete.

Le scuole che intendano partecipare all'iniziativa possono collegarsi all'indirizzo www.generazioniconnesse.it e seguire le istruzioni riportate per effettuare l'iscrizione al progetto.

Attraverso un iter guidato e materiali specifici di lavoro, le scuole iscritte a *Generazioni connesse*, intraprendono un percorso per far emergere i punti di forza e di debolezza dell'istituto stesso, sulle tematiche connesse al Progetto, mediante la compilazione di un questionario di autovalutazione disponibile sul sito www.generazioniconnesse.it. Il questionario è uno strumento che consente all'istituto di identificare i propri bisogni, le aree di miglioramento e le azioni da intraprendere per giungere all'elaborazione di un progetto personalizzato denominato "Piano d'azione".

Tale Piano[9] consentirà alle istituzioni scolastiche di focalizzare il proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa al fine di definire:

- il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica;

- le norme comportamentali e le procedure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) in ambiente scolastico;

- le misure per la prevenzione;

[8] L'iniziativa è coordinata dal MIUR e realizzata in partenariato con: Ministero dell'Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Save the Children Italia Onlus, Sos Il Telefono Azzurro, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Skuola.net, la Cooperativa E.D.I., Movimento Difesa del Cittadino e l'Agenzia Dire.

[9] http://www.generazioniconnesse.it/site/it/area-scuole/ /

- le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse a un uso non consapevole delle tecnologie digitali;

Il percorso è rivolto alle classi quarta e quinta della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.

Per la realizzazione del "Piano d'azione", l'istituto scolastico è affiancato da un servizio di "supporto scuole" (supportoscuole@generazioniconnesse.it) e da personale qualificato del Safer Internet Centre italiano.

Un ulteriore strumento per contrastare comportamenti dannosi online e allo stesso tempo accrescere la conoscenza del fenomeno è "iGloss@ 1.1[10], l'Abc dei comportamenti devianti online", elaborato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Il glossario, nella ricognizione dei termini specialistici sui comportamenti online a rischio, offre una sintetica spiegazione delle principali caratteristiche delle condotte devianti e dei risvolti socio-giuridici.

L'obiettivo non è esclusivamente descrivere e inquadrare i nuovi fenomeni della devianza online, ma favorire, altresì, l'acquisizione di consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie di queste specifiche trasgressioni.

Il glossario, disponibile online in lingua italiana e inglese sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it), è rivolto a operatori dei servizi sociali, sanitari, giudiziari, giovani e loro genitori.

4. Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio

La Legge 71/2017 indica per la prima volta tempi e modalità per richiedere la rimozione di contenuti ritenuti dannosi per i minori. L'art.2, infatti, prevede che il minore di quattordici anni, ovvero il genitore o altro soggetto esercente la responsabilità sul minore che abbia subito un atto di cyberbullismo, può inoltrare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete:

[10]Le informazioni sono reperibili al sito: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_12.page

- ✓ al titolare del trattamento
- ✓ al gestore del sito internet
- ✓ al gestore del social media

Infatti, se entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza i soggetti responsabili non abbiano comunicato di avere preso in carico la segnalazione, e entro quarantotto ore provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante[11] per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.

Le scuole possono, altresì. segnalare episodi di cyberbullismo e la presenza di materiale pedopornografico on line al servizio *Helplin*e di Telefono Azzurro 1.96.96, una piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype -strumenti per aiutare i ragazzi e le ragazze a comunicare il proprio disagio-e alla *Hotline* "Stop-It" di Save the Children, all'indirizzo www.stop-it.it, che consente agli utenti della Rete di segnalare la presenza di materiale pedopornografico[12] online. Attraverso procedure concordate, le segnalazioni sono successivamente trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su Internet, istituito presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, per consentire le attività di investigazione necessarie.

3 Governance: una nuova organizzazione.

In linea con quanto previsto dalla Legge 71/2017, il MIUR ha intrapreso una riorganizzazione della struttura amministrativa centrale e periferica che opera per la prevenzione del cyberbullismo, nella convinzione che la migliore modalità di intervento passi attraverso l'istituzione di un efficace sistema di *governance* che coinvolga le istituzioni, la società civile, gli adulti e gli stessi minori.

È stato introdotto un nuovo sistema di *governance* che parte dalla costituzione di un Tavolo tecnico centrale, previsto dall'art. 3 della L. 71/2017 e di prossima costituzione, di cui faranno parte istituzioni, associazioni, operatori di social networking e della rete internet, fino a giungere alla

[11] Il Garante ha predisposto il modello per la segnalazione di casi di cyberbullismo che si trova sul sito http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo.

[12] Per la legislazione corrente, anche il materiale prodotto attraverso la pratica del *sexting*, che abbiamo visto essere molto diffusa tra i giovani, è da considerarsi pedopornografico.

richiesta dell'individuazione, nel rispetto dell'autonomia, di un docente referente per ogni istituzione scolastica.

Nelle more della costituzione di detto Tavolo di coordinamento nazionale, rimane e rimarrà fondamentale l'importante azione di coordinamento territoriale esercitata degli Uffici Scolastici Regionali, per il tramite degli Osservatori Regionali all'uopo istituiti e al supporto della rete locale dei Centri Territoriali. La Legge richiama, infine, ad un'ulteriore azione di raccordo con ulteriori figure professionali, altri Enti e istituzioni deputati alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo quali assistenti sociali, educatori, operatori della Giustizia minorile.

3.1 Azioni mirate delle scuole e rivolte agli studenti e alle loro famiglie: il ruolo del dirigente scolastico e del docente referente

La L. 71/2017 all'art. 5 prevede che, nell'ambito della promozione degli interventi finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali del territorio, il dirigente scolastico, definisca le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 235/07) affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del cyberbullismo[13].

Le misure di intervento immediato che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare, qualora vengano a conoscenza di episodi di cyberbullismo, dovranno essere integrate e previste nei Regolamenti di Istituto e nei Patti di Corresponsabilità, al fine di meglio regolamentare l'insieme dei provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione.

Sarà cura del dirigente assicurare la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata sul sito web della scuola, che potrà rimandare al sito del MIUR www.generazioniconnesse.it per tutte le altre informazioni di carattere generale.

[13] Il comma 1 dell'art. 5 prevede che il dirigente scolastico, "*salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo*".

Parimenti è auspicabile che il dirigente scolastico attivi specifiche intese con i servizi territoriali (servizi della salute, servizi sociali, forze dell'ordine, servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia) in grado di fornire supporto specializzato e continuativo ai minori coinvolti ove la scuola non disponga di adeguate risorse.

Secondo la stessa logica, la L. 71/2017 prevede che presso ciascuna istituzione scolastica venga individuato un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.[14]

Nell'ambito dell'istituzione scolastica il docente referente potrà, quindi, svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d'istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).

Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non sono quindi attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di e-policy d'istituto.

Tuttavia, al fine assicurare a tutti i soggetti coinvolti in azioni di prevenzione del cyberbullismo strumenti utili per conoscere e attivare azioni di contrasto al fenomeno, il MIUR elaborerà una piattaforma per la formazione dei docenti referenti. Tale azione sarà rafforzata dalle iniziative che saranno previste dal Piano Integrato di cui all'art. 3 della L. 71/2017 nonché dalle iniziative intraprese sia dagli Uffici Scolastici Regionali che dalle istituzioni medesime.

5. Nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l'ammonimento

Nell'ottica di favorire l'anticipo della soglia di sensibilità al rischio e promuovere forme conciliative che possano evitare il coinvolgimento dei minori, sia quali autori del reato sia quali vittime in procedimenti penali, l'art. 7 della Legge 71/2017 prevede uno strumento d'intervento

[14] Art. 4 , comma 3 della Legge n. 71 del 29 maggio 2017.

preventivo, già sperimentato in materia di atti persecutori *(stalking*), ovvero l'ammonimento del Questore.

Tale previsione risulta pienamente coerente con la scelta legislativa di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni di tipo educativo, stimolando nel minore ultraquattordicenne una riflessione sul disvalore sociale del proprio atto nonché una generale presa di coscienza sul medesimo.

Nello specifico, nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato recentemente depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta.
La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.

E' bene sottolineare che l'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato.

Qualora l'istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.

La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

Pur non prevedendo un'aggravante specifica per i reati che il minore potrà compiere successivamente al provvedimento di ammonimento, senza dubbio tale strumento rappresenta un

significativo deterrente per incidere in via preventiva sui minori ed evitare che comportamenti, frequentemente assunti con leggerezza, possano avere conseguenze gravi per vittime e autori.

Firmato digitalmente da FEDELI VALERIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA/80185250588

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LINEE DI ORIENTAMENTO

per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo[1]

[1] Testo elaborato con il contributo degli Enti afferenti all'Advisory Board del Safer Internet Centre per l'Italia www.generazioniconnesse.it

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Aprile 2015

Indice

Premessa

1. *Dal bullismo al cyberbullismo*
2. *Norme di buon comportamento in Rete*
3. *Le politiche di intervento del MIUR*
   - *3.1. Safer Internet Center per l'Italia*
   - *3.2. Il Safer Internet Day: la giornata europea della sicurezza in Rete*
   - *3.3. Strumenti di segnalazione*
4. *Organizzazione territoriale*
5. *Azioni mirate delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie*
6. *La formazione degli insegnanti*

Premessa

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo[2] e, più in generale, di ogni forma di violenza, e ha messo a disposizione delle scuole varie risorse per contrastare questo fenomeno ma soprattutto ha attivato strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

Con l'evolversi delle tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

I bulli, infatti, continuano a commettere atti di violenza fisica e/o psicologica nelle scuole e non solo. Le loro imprese diventano sempre più aggressive ed inoltre la facilità di accesso a *pc, smartphone, tablet* consente ai cyberbulli anche di potere agire in anonimato[3]. E' necessario valutare, dunque, i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella loro complessità e non soffermare l'attenzione solo sugli autori o solo sulle vittime ma considerare tutti i protagonisti nel loro insieme: vittime, autori ed eventuali "testimoni" per poter gestire in modo più appropriato gli interventi.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari: vittime del bullismo sono sempre più spesso, infatti, adolescenti su cui

[2] Riportiamo alcune delle più accreditate definizioni di bullismo: "*Il bullismo è un fenomeno definito come il reiterarsi dei comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica*" (Farrington, 1993); "*Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto ripetutamene nel corso del tempo alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni*" (Olweus, 1993); "*(Il bullismo) comprende azioni aggressive o comportamenti di esclusione sociale perpetrati in modo intenzionale e sistematico da una o più persone ai danni di una vittima che spesso ne è sconvolta e non sa come reagire*" (Menesini, 2004).

[3] L'accesso ad un *Social*, tuttavia, non può eludere il tracciamento poiché ad ogni connessione corrisponde un indirizzo IP.

gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori. E' nella disinformazione e nel pregiudizio che si annidano fenomeni di devianza giovanile che possono scaturire in violenza generica o in più strutturate azioni di bullismo.

Tra gli altri, i ragazzi con disabilità sono spesso vittime dei bulli che ripropongono ed enfatizzano pregiudizi ancora presenti nella società. La persona con disabilità appare come un "diverso" più facile da irridere o da molestare.

Possono essere, in alcuni casi, persone molto fragili e anche vittime più inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera e propria sopraffazione fisica o verbale fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

In alcune particolari casi di disabilità che si accompagnano a disturbi di tipo psicologico o comportamentale, il ragazzo potrebbe essere incapace di gestire la violenza e questo potrebbe scatenare in lui crisi oppositive o auto-etero lesioniste. Non dovrebbe, quindi, essere mai lasciato solo in situazioni rischiose.

Interventi mirati vanno, dunque, attuati da un lato sui compagni più sensibili per renderli consapevoli di avere in classe un soggetto particolarmente vulnerabile e bisognoso di protezione; dall'altro sugli insegnanti affinché acquisiscano consapevolezza di questa come di altre "diversità".

Tra gli altri, i ragazzi con autismo sono spesso vittime dei bulli per i loro comportamenti "bizzarri" e per la loro mancanza di abilità sociali; hanno difficoltà nei rapporti interpersonali e di comunicazione e sono quindi soggetti molto fragili e anche vittime più inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera e propria sopraffazione fisica o verbale fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

L'autistico è in genere incapace di gestire la violenza e questo potrebbe scatenare in lui crisi oppositive o auto-etero lesioniste e non dovrebbe, quindi, essere mai lasciato solo in situazioni rischiose.

Interventi mirati vanno, dunque, attuati da un lato sui compagni più sensibili per renderli consapevoli di avere in classe un soggetto particolarmente vulnerabile e bisognoso di protezione; dall'altro sugli insegnanti affinché acquisiscano consapevolezza di questa situazione come di altre "diversità".

Il considerare, per esempio, "diverso" un compagno di classe perché ha un orientamento sessuale o un'identità di genere reale o percepita differente dalla propria poggia le sue basi sulla disinformazione e su pregiudizi molto diffusi che possono portare a non comprendere la gravità dei casi, a sottostimare gli eventi e a manifestare maggiore preoccupazione per l'orientamento sessuale della vittima che per l'episodio di violenza in sé. Nel caso specifico, infatti, la vittima di bullismo omofobico molto spesso si rifugia nell'isolamento non avendo adulti di riferimento che possano comprendere la condizione oggetto dell'offesa.

A tal proposito, Scuola e Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educhi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva. Occorre, pertanto, rafforzare e valorizzare il Patto di corresponsabilità educativa[4] previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria[5]: la scuola è chiamata ad adottare misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di prevaricazione; la famiglia è chiamata a collaborare, non solo educando i propri figli ma anche vigilando sui loro comportamenti.

Per definire una strategia ottimale di prevenzione e di contrasto, le esperienze acquisite e le conoscenze prodotte vanno contestualizzate alla luce dei cambiamenti che hanno profondamente modificato la società sul piano etico, sociale e culturale e ciò comporta una valutazione ponderata delle procedure adottate per riadattarle in ragione di nuove variabili, assicurandone in tal modo l'efficacia.

Le presenti linee di orientamento hanno, dunque, lo scopo di dare continuità alle azioni già avviate dalle istituzioni scolastiche e non solo, arricchendole di nuove riflessioni. In questa prospettiva, è fondamentale puntare proprio sull'innovazione, non per creare *ex novo* e ripartire da zero tralasciando la grande esperienza e il *know-how* acquisito negli anni dalle scuole, bensì per rinnovare ovvero far evolvere i sistemi di intervento sperimentati in questi anni.

---

[4] *"Strumento pattizio innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica, la famiglia e gli studenti"* (C.M. n. 3602 del 31 luglio2008).

[5] DPR 24 giugno 1998, n. 249 così come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235.

Non si chiede, dunque, alle scuole di abbandonare le modalità e le azioni con cui hanno finora contrastato il bullismo; ciò che invece si propone è la revisione dei processi messi in atto per una messa a punto di un nuovo piano strategico di intervento che tenga conto dei mutamenti sociali e tecnologici che informano l'universo culturale degli studenti.

In questa fase di lotta alle nuove forme di bullismo si richiede, pertanto, alle scuole di proseguire nel loro impegno, favorendo la costituzione di reti territoriali allo scopo di realizzare progetti comuni e di valutare processi e risultati prodotti: si darà vita così, attraverso il confronto, ad un sistema di buone pratiche e si svilupperà nel tempo un *know-how* fondato storicamente sulla continuità e sulla valutazione delle esperienze e, contestualmente, sul rinnovamento dei processi alla luce dei risultati.

Operare nella logica della continuità vuol dire non sottostimare il lavoro delle scuole e non disperdere, quindi, il patrimonio di conoscenze e competenze efficaci da esse acquisite. Il cambiamento, pertanto, va inteso come una risposta ai bisogni emergenti dalla stessa realtà che richiede l'innovazione.

In questa prospettiva, le scuole potranno ben giocare la loro riconosciuta centralità nella gestione dell'istruzione e, nel rispetto delle Indicazioni ministeriali, si assumeranno la responsabilità delle proprie scelte didattiche e organizzative per dare attuazione alle presenti linee di orientamento perseguendo, nei processi di educazione alla legalità e alla convivenza civile, le finalità pedagogiche indicate e traducendone gli obiettivi strategici in obiettivi operativi.

Il rispetto della centralità delle scuole rappresenta un aspetto fondamentale della democrazia sociale su cui si regge il modello della *governance* che il MIUR ha adottato da tempo.

Privilegiare il sistema della *governance* la cui costruzione, al momento, è in fieri e richiede la destrutturazione delle gerarchie burocratiche, vuol dire, infatti, evitare il rischio di attenersi al solo schema "dalla teoria alla prassi"; un rinnovamento autentico deve, invece, considerare l'obsolescenza delle soluzioni dall'alto e privilegiare il credito, ormai riconosciuto, all'interazione "teoria/prassi/teoria".

1. Dal bullismo al cyberbullismo

Il sempre crescente utilizzo di Internet condiziona le relazioni sociali, quelle interpersonali e i comportamenti di tutti, coinvolgendo sia i "nativi digitali" sia i "migranti digitali" e ogni singolo utente, di qualsiasi età, che si trovi costantemente connesso al Web.

Nel momento in cui ci si affaccia al mondo di Internet, non si sta semplicemente acquisendo una via di accesso a nuove forme di informazioni e relazioni: il flusso è, infatti, bidirezionale. Ci si espone, quindi, a una pratica di scambio non banale, che necessariamente comporta dei rischi. La vera sicurezza non sta tanto nell'evitare le situazioni potenzialmente problematiche quanto nell'acquisire gli strumenti necessari per gestirle.

Il confronto è sempre un momento di arricchimento sul piano della conoscenza; ma ciò che è da tener presente, come emerge anche da recenti studi e statistiche, è che spesso e con facilità non si conosce chi sta al di là del monitor. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia è sottile: si assiste, per quanto riguarda il bullismo in Rete, a una sorta di tensione tra incompetenza e premeditazione e, in questa zona di confine, si sviluppano quei fenomeni che sempre più frequentemente affliggono i giovani e che spesso emergono nel contesto scolastico. Chi agisce nell'anonimato e nella mancata interazione visiva, inoltre, non ha spesso la consapevolezza e la reale percezione delle offese e degli attacchi che la vittima subisce.

A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima.

Il cyberbullismo è, dunque, la manifestazione in Rete del fenomeno del bullismo: la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi *device,* o pubblicati sui siti web tramite Internet.

Rispetto al bullismo, che vede come attori soggetti con atteggiamenti aggressivi e prevaricatori, il cyberbullismo può coinvolgere chiunque poiché i meccanismi di disinibizione online sono più frequenti e diffusi. Il cyberbullo, grazie agli strumenti mediatici e informatici, ha libertà di fare online ciò che non potrebbe fare nella vita reale, avendo percezione della propria

invisibilità, celandosi dietro la tecnologia e attribuendo le proprie azioni al "profilo utente" che ha creato, in una sorta di sdoppiamento della personalità. Anche le vittime possono a loro volta diventare cyberbulli grazie all'anonimato.

Accanto al cyberbullismo, vanno considerati come fenomeni da contrastare anche il "*cyberstalking*" e il "*sexting*": il *cyberstalking* è un insieme di comportamenti insistenti commessi nei confronti di una vittima che si manifesta o in maniera diretta attraverso continue telefonate, sms, e-mail dal contenuto minaccioso o, in maniera indiretta, attraverso la diffusione online di immagini o recapiti della persona perseguitata, violando l'account della posta privata o del profilo sui *social network* e pubblicando frasi che danneggiano la reputazione della vittima; il *sexting*, invece, è la preoccupante moda, diffusa tra gli adolescenti, di inviare messaggi via *smartphone* ed Internet corredati da immagini a sfondo sessuale.

Alla luce di queste considerazioni, la progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica in generale, e del contrasto al cyberbullismo, in particolare, deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche psico-pedagogiche correlate.

E' fondamentale, perciò, far comprendere la nozione basilare secondo cui la propria ed altrui sicurezza in Rete non dipende solo dalla tecnologia adottata (*software anti-virus, antimalware*, apparati vari etc.) ma dalla capacità di discernimento delle singole persone nel proprio relazionarsi attraverso la Rete.

Azioni mirate alla sicurezza nella Rete sono, dunque, necessarie per affrontare tali problematiche: non vanno, infatti, colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest'ultime; occorre, viceversa, fare opera d'informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest'ultima come "ambiente di vita" che può dar forma ad esperienze cognitive, affettive e socio-relazionali. Da qui l'esigenza di definire linee di orientamento destinate al personale della scuola, agli studenti e alle famiglie che contengano indicazioni e riflessioni per la conoscenza e la prevenzione del cyberbullismo e dei fenomeni ad esso riconducibili.

Al fine di un uso consapevole delle tecnologie digitali diventa, dunque, sempre più evidente e necessario per tutte le agenzie di socializzazione promuovere da un lato l'educazione con i media per rendere l'apprendimento a scuola un'esperienza più fruibile e vicina al mondo degli studenti, dall'altro l'educazione ai media per la comprensione critica dei mezzi di comunicazione intesi non solo come strumenti, ma soprattutto come linguaggio e cultura.

Anche la crescente e inarrestabile diffusione dei *social network* tra i giovani è un dato confermato dalle più recenti statistiche. L'espressione *social network* indica tutte le versioni informatiche e virtuali di reti sociali nate attraverso Internet: la dimostrazione della continua evoluzione del panorama delle *community* consiste nella diffusione di strumenti sempre più innovativi che promuovono la costituzione di reti sociali, sfruttando le potenzialità del linguaggio Web 2.0.

Sono state individuate le principali motivazioni che spingono i giovani all'uso dei *social network*: bisogno di connessione per vincere la noia; bisogno di informazione; bisogno di relazione; bisogno di amicizia.

I *social network* offrono, infatti, sistemi di messaggistica istantanea (*instant messaging*), di *dating* (incontri online), di inserimento di curricula e profili professionali in database disponibili sul Web e di accesso alle *community*: è possibile giocare, chattare, condividere foto e video, esperienze e stati d'animo, news e informazioni, interagire con gruppi socio-umanitari e associazioni di volontariato, partecipare a forum di discussione, sentirsi connessi con il mondo, rimanere in contatto con vecchi amici e stringere relazioni con nuovi.

Nell'ambito del contesto scolastico, i *social* possono essere adottati come strumenti di comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici, sia per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la sensibilizzazione all'uso corretto della Rete.

Gli studenti, infatti, devono essere responsabili della propria sicurezza in Rete e per questo diventa indispensabile che maturino la consapevolezza che Internet può diventare una pericolosa forma di dipendenza e che imparino a difendersi e a reagire positivamente alle situazioni rischiose,

acquisendo le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole, così come suggerito dai documenti ufficiali dell'Unione Europea.[6]

2. *Norme di buon comportamento in Rete*

La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al Web deve rappresentare per le istituzioni scolastiche una priorità per promuovere un uso sicuro e consapevole della Rete attraverso attività di sensibilizzazione, di prevenzione e di formazione.

Al fine di individuare strategie di prevenzione e contrasto al cyberbullismo e promuovere opportune azioni educative e pedagogiche, è necessario conoscere e diffondere le regole basilari della comunicazione e del comportamento sul Web come:

- netiquette e norme di uso corretto dei servizi di Rete (es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della Rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi - virus, etc. - costruiti appositamente);
- regole di scrittura per le e-mail (es. utilizzare un indirizzo e-mail personalizzato e facilmente identificabile; descrivere in modo preciso l'oggetto del messaggio; presentare se stessi e l'obiettivo del messaggio nelle prime righe del testo; non pubblicare, in assenza dell'esplicito permesso dell'autore, il contenuto di messaggi di posta elettronica);
- educazione all'utilizzo dei nuovi strumenti per tutelare la *privacy* volti a garantire alle persone maggiore trasparenza e controllo sulle informazioni che condividono sui *social network*[7] e decalogo della *privacy* digitale;

[6] Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente: una delle otto competenze chiave per l'apprendimento permanente è la "competenza digitale".
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 19 maggio 2010 «Un'agenda digitale europea». L'agenda digitale presentata dalla Commissione europea è una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020, che fissa obiettivi per la crescita nell'Unione Europea. L'agenda digitale propone di valorizzare il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso.

- individuazione dei comportamenti palesemente scorretti online e uso consapevole dei *social network* anche attraverso la lettura delle *privacy policy*.

3. Le politiche di intervento del MIUR

Il MIUR sin dal 2007[8], nell'ambito delle iniziative di prevenzione e di intervento sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, ha promosso una specifica Campagna Nazionale di comunicazione attivando una casella di posta[9] e linee telefoniche dedicate per accogliere segnalazioni di casi ma anche richieste di informazioni e consigli. La Campagna prevedeva, inoltre, la realizzazione di un sito web[10] dove è possibile a tutt'oggi reperire strumenti, risposte, suggerimenti sulle nuove forme di bullismo nonché una bibliografia e una filmografia aggiornate sull'argomento.

Nel 2013, si sono aggiunti due *social* tematici pensati e realizzati insieme ai ragazzi[11].

Entrambi sono espressione di piazze virtuali dove poter comunicare e socializzare le proprie esperienze, le proprie emozioni: il primo è per i ragazzi under 13, sotto la guida del docente che è anche amministratore dei contenuti da pubblicare (perché si educa al *social* prima di essere *social*); il secondo è per gli over 14 monitorati dagli Amministratori di pagina: uno spazio aperto, dunque, per parlare non solo di scuola e di università ma anche dei propri interessi. In tal senso lo sforzo messo in campo è sempre sulle parole d'ordine: dialogo, rispetto, comunicazione, ascolto per essere ascoltati e per non essere "bannati". Le sezioni del *social* spaziano su tematiche di vario genere e in ognuna di esse gli studenti possono esprimere le proprie attitudini, commentare le attività già pubblicate e suggerire argomenti nuovi di confronto una vera palestra in cui gli studenti possono acquisire nuove conoscenze contenuti e interagire in Rete, rispettando la *netiquette.*

---

[7] Si sottolinea che anche i maggiori produttori di *social network* hanno prodotto sistemi di controllo per garantire la *privacy* ai fruitori dei loro servizi.

[8] Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo (D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007).

[9] bullismo@istruzione.it

[10] www.smontailbullo.it

[11] www.webimparoweb.eu e www.ilsocial.eu

3.1. Safer Internet Center per l'Italia

Il MIUR, a partire dal 2012 ha aderito al programma comunitario "*Safer Internet*", istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea con decisione n. 1351/2008/CE.

Il programma prevede:

- la definizione di una serie di azioni strategiche per la promozione di un uso consapevole, sicuro e responsabile di Internet tra i più giovani;

- il finanziamento di interventi a livello europeo e nazionale attraverso la creazione di poli di riferimento nazionali sul tema: "*Safer Internet Center* - Centri nazionali per la sicurezza in Rete".

In Italia, dal 2012 al 2014 è stato realizzato il progetto "Generazioni Connesse – *Safer Internet Centre* Italiano" (SIC) co-finanziato dalla Commissione Europea, coordinato dal MIUR con il partenariato di alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete: Ministero dell'Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, EDI onlus, Movimento Difesa del Cittadino. Ad agosto 2014, il MIUR ha risposto al nuovo bando europeo del programma CEF (*Connecting Europe Facilities/Telecom*) per gli anni 2015/2016 e da poco ha ultimato le procedure di selezione, con esito positivo da parte della Commissione europea. Nella nuova progettualità la composizione del Consorzio è stata allargata anche ad altri partner che si aggiungono a quelli già in essere: l'Università degli studi di Firenze, l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", Skuola.net. Con il SIC II si intende dare continuità alle iniziative e ulteriore impulso alle strategie di intervento avviate in questi anni, sia a livello locale che nazionale e, in un'ottica di rafforzamento delle *Public and Private Partnership*, il MIUR sta includendo anche all'interno dell'*Advisory board* aziende e istituzioni che si occupano non solo della navigazione sicura per i nostri studenti, ma anche della promozione delle opportunità che la Rete offre.

Generazioni Connesse agisce su tre ambiti specifici: la realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di Internet (rivolti a bambini e adolescenti, genitori, insegnanti, educatori); la *Helpline*, per supportare gli utenti su problematiche legate alla Rete, e due *Hotlines* per segnalare la presenza online di materiale pedopornografico. Nei due anni

trascorsi, attraverso le attività del SIC, migliaia di bambini, bambine, ragazzi e ragazze hanno avuto la possibilità di riflettere e sperimentarsi in un utilizzo positivo e sicuro dei nuovi media e partecipare a laboratori e percorsi di "*peer education*" consentendo loro di essere i veri protagonisti del progetto.

Gli interventi del SIC hanno, inoltre, coinvolto anche gli insegnanti e le famiglie, formandoli e stimolandoli a rapportarsi con la quotidianità "virtuale" dei propri studenti e/o figli.

Fra i vari compiti affidati al SIC II Italia, la Commissione Europea ha richiesto la costituzione di un *Advisory Board*[12] nazionale con funzioni di coordinamento delle iniziative attinenti al tema.

Tale specifica richiesta ha rappresentato l'occasione per il MIUR di valutare positivamente la costituzione di un "Tavolo interministeriale permanente" allargato ad alcune delle istituzioni pubbliche, alle principali imprese private dell'ICT e ai più diffusi *social network*[13], un organismo istituzionale integrato per l'avvio di una sinergica e fattiva collaborazione nelle attività di prevenzione e promozione di iniziative di contrasto al fenomeno del cyberbullismo e, in generale, di ogni forma di illegalità in Rete.

Il sito web del SIC contiene importanti materiali didattici[14] sviluppati *ad hoc* per le scuole. Collegandosi, infatti, all'indirizzo www.generazioniconnesse.it è possibile scaricare il materiale direttamente in formato digitale per poterlo consultare tramite *pc, tablet* o *smartphone*, oppure stamparlo e distribuirlo a scuola.

---

[12] L'Advisory Board attualmente risulta composto da: Agenzia Dire, Associazione Cuore e Parole Onlus, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, MISE-Comitato Media e Minori, Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, Consiglio Nazionale Utenti, Corecom, Facebook, Fastweb, Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori, Forum Nazionale delle Associazioni degli Studenti, Google, Kaspersky lab, H3G, HP Italia, Mediaset, MTV, OSSCOM - Centro di Ricerca sui media e la Comunicazione, Poste Italiane, SKY, Telecom Italia, UNICEF Italia, Vodafone Italia, Wind.

[13] Questo modello di buona pratica per inter-istituzionale è anche richiamato dal DDL 1261 attualmente in esame al Senato.

[14] Oltre al KIT didattico è possibile anche vedere direttamente online la *webserie* realizzata in collaborazione con MTV, consultabile attraverso il sito http://ondemand.mtv.it/serie-tv/se-mi-posti-ti-cancello.

3.2. Il Safer Internet Day: la giornata europea della sicurezza in Rete

La manifestazione internazionale "*Safer Internet Day*" (SID) viene organizzata ogni anno a febbraio dal network europeo INSAFE al fine di promuovere un utilizzo più responsabile delle tecnologie legate ad Internet, specialmente tra i bambini e gli adolescenti. Nel corso degli anni, il SID è diventato un appuntamento di riferimento nel calendario degli eventi sulla sicurezza online, e se la prima edizione è stata celebrata solo in 14 nazioni, attualmente si festeggia in oltre 100 Paesi di ogni parte del mondo. A partire dal 2008 gli eventi sono stati incentrati intorno ad un tema particolare, ogni anno diverso.

In questa giornata, tutte le scuole di ogni ordine e grado, sono invitate ad organizzare, anche in collaborazione con aziende dell'ICT, organizzazioni no profit o Istituzioni che si occupano delle tematiche connesse alla sicurezza in Rete, eventi e/o attività di formazione e informazione destinate agli alunni e alle famiglie, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle modalità di uso sicuro della Rete.

Ogni anno, tutte le scuole di ogni ordine e grado, che desiderano organizzare attività per la giornata, possono consultare il sito http://www.saferinternetday.org/web/guest/home, dove è possibile trovare informazioni sul tema, sulle modalità organizzative del SID negli altri Paesi e scaricare immagini o locandine relative alla campagna e il sito www.generazioniconnesse.it per trovare materiale informativo e didattico utile alle attività con gli studenti. Inoltre c'è la possibilità di poter utilizzare anche il logo di Generazioni Connesse sui *leaflet* e sulle pubblicazioni prodotte, attinenti lo specifico tema individuato per l'edizione del SID relativa all'anno scolastico in corso.

Da quest'anno, inoltre, all'interno del sito www.generazioniconnesse.it sarà disponibile un'apposita sezione per raccogliere tutte le iniziative realizzate dai diversi istituti, supportate da report e immagine fotografiche, al fine di creare una raccolta di *best practices* utili per le attività didattiche di tutte le scuole.

3.3. Strumenti di segnalazione

Grazie all'accordo di collaborazione previsto dal SIC nell'ambito del *Safer Internet Centre* tra il MIUR e tutti i componenti dell'*Advisory Board*, sono numerose le modalità attraverso le quali le scuole potranno inoltrare eventuali segnalazioni ed essere accompagnate con assistenza specializzata.

Per segnalare episodi di bullismo e cyberbullismo

Attraverso il numero verde offerto da Telefono Azzurro 1.96.96, in virtù dell'esperienza maturata in oltre 27 anni di attività nell'ascolto di bambini e adolescenti in difficoltà, potranno essere prese in carico le richieste di aiuto di giovani vittime di cyberbullismo. In aggiunta ai servizi già attivi, nei prossimi mesi l'Associazione svilupperà un servizio di *Helpline* attraverso una piattaforma integrata costituita da un insieme di strumenti - telefono, chat, sms, whatsapp e skype - pensati proprio per aiutare i ragazzi a comunicare il proprio disagio e inoltrare eventualmente anche richieste di aiuto utilizzando i mezzi di comunicazione che sono loro più congeniali[15].

Per segnalare la presenza di materiale pedopornografico online

Save the Children mette a disposizione "Stop-It", la *Hotline* attiva dal 2001 all'indirizzo www.stop-it.it, che consente agli utenti della Rete di segnalare la presenza di materiale pedopornografico[16] trovato online. Attraverso procedure concordate, le segnalazioni sono poi trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su Internet, istituito presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, per consentire le attività di investigazione necessarie.

[15] Il servizio sarà attivo per la gestione delle situazioni di cyberbullismo nell'ambito del progetto SIC, ma anche per la segnalazione di casi di bullismo da parte delle scuole, coerentemente con quanto definito all'interno del più generale protocollo d'intesa siglato con l'Associazione nel marzo 2014 avente l'obiettivo di facilitare la rilevazione tempestiva e l'intervento efficace in tutti i casi di bullismo.

[16] Per la legislazione corrente, anche il materiale prodotto attraverso la pratica del *sexting*, che abbiamo visto essere molto diffusa tra i giovani, è da considerarsi pedopornografico.

4. Organizzazione territoriale

Nell'ottica della logica della continuità, il MIUR sta procedendo ad una reinterpretazione della struttura organizzativa creata precedentemente. Fino ad oggi, il punto di riferimento sono stati gli Osservatori Regionali, che hanno svolto un ruolo di supporto alle scuole e di raccordo con Enti pubblici e del Terzo Settore, intesi quali interlocutori privilegiati per rafforzare il sistema di lotta al bullismo.

Il lavoro svolto nel territorio dagli Osservatori Regionali ha contribuito a sensibilizzare le scuole, le istituzioni pubbliche e private, le famiglie e l'opinione pubblica sul grave problema della violenza giovanile nei rapporti tra pari. Gli Osservatori, inoltre, hanno fornito alle scuole varie risorse e predisposto percorsi di formazione e aggiornamento sulle tematiche del bullismo.

Questo patrimonio organizzativo e culturale va, dunque, recuperato e utilizzato per ridefinire strategie di intervento e metodologie operative per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, secondo modelli che rendano trasparenti i processi nonché gli effetti prodotti in rapporto al contesto di azione.

Il MIUR intende promuovere la riorganizzazione delle funzioni e dei compiti fino ad oggi in capo agli Osservatori Regionali per rendere più facilmente accessibili le risorse finanziarie e umane: gli Osservatori, infatti, potrebbero confluire sia nei Centri Territoriali di Supporto (**CTS**), istituiti nell'ambito del Progetto "*Nuove Tecnologie e Disabilità*" dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il MIUR e collocati, a livello provinciale, presso scuole Polo sia nelle loro articolazioni territoriali.

La scelta di affidare ai CTS le azioni di contrasto si è basata sulla considerazione che questi fenomeni coinvolgono soggetti, bulli e vittime, che vivono una situazione di forte disagio[17] e che richiedono particolari attenzioni.

---

[17] L'area dello svantaggio scolastico che comprende problematiche diverse viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali – BES - in altri Paesi europei *Special Educational Needs*.
"*In ogni classe delle nostre scuole ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni*" (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012). Per ulteriori approfondimenti sul tema dei BES vedi anche C.M. del 6 marzo 2013; nota prot. 15551 del 27 giugno 2013; nota prot. 2563del 22 novembre 2013.

I cosiddetti bulli e cyberbulli, infatti, si possono configurare, alla stregua delle loro vittime, come adolescenti che necessitano dell'azione coordinata della comunità educante, almeno in alcune fasi del loro percorso scolastico, per far fronte alle esigenze educative speciali che richiedono misure necessarie per un loro recupero sia da un punto di vista educativo che sociale.

I CTS già costituiscono punti di riferimento per le scuole e coordinano le proprie attività con Province, Comuni, Municipi, Servizi Sanitari, Associazioni culturali, Centri di ricerca, di formazione e di documentazione, assicurando efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili e nell'offerta di servizi per gli alunni con bisogni educativi speciali e, dunque, anche per alunni attori e/o vittime di episodi di bullismo, cyberbullismo, *stalking* e *cyberstalking*.

Tale riorganizzazione potrà ricevere ulteriore impulso dall'attuazione dell'organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa previsto dal disegno di legge "La Buona Scuola", laddove si prevede (comma 1) *"l'organico dell'autonomia è strumentale alla realizzazione delle esigenze curriculari, extracurriculari, formative ed organizzative delle istituzioni scolastiche come espresse nei piani triennali"*.

Per quanto concerne la ridefinizione di compiti e ruoli dei CTS e delle loro articolazioni territoriali, la materia sarà oggetto di un successivo atto direttoriale.

Nei CTS sarebbe utile individuare alcuni docenti referenti formati sulle problematiche relative alle nuove forme di devianza giovanile (bullismo, cyberbullismo, *stalking* e *cyberstalking*), in possesso di competenze tali da poter supportare concretamente le scuole in rete e i docenti con interventi di consulenza e di formazione mirata, assicurando anche il monitoraggio delle attività poste in essere e la raccolta di buone pratiche.

I docenti "esperti" di ciascun Centro collaboreranno con specifiche figure professionali, già incardinate in altre strutture/Enti (il Rappresentante regionale del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il Rappresentante territoriale della Polizia Postale e delle altre forze dell'ordine interessate, i Rappresentanti del mondo Accademico, i Rappresentanti dell'associazionismo e del

privato sociale) che sul territorio operano per la prevenzione e la lotta al bullismo e al cyberbullismo,[18] con le quali le reti sottoscriveranno accordi e protocolli di intesa.

In un clima di partecipazione collaborativa tra tutti soggetti presenti sul territorio a vario titolo coinvolti nella prevenzione del disagio giovanile, i CTS saranno informati non solo delle situazioni di bullismo e cyberbullismo da parte delle scuole del territorio ma anche delle segnalazioni arrivate ai servizi elencati in precedenza.

Nella fase di riorganizzazione della struttura dei CTS sarà, pertanto, centrale il ruolo delle scuole organizzate in rete: gli stessi problemi emergenti dai contesti territoriali stimoleranno i Centri a ricercare le risposte più adeguate e a predisporre risorse *ad hoc*.

Fondamentale sarà, infine, la funzione della cabina di regia nazionale del MIUR capofila di altri Ministeri/Enti coinvolti negli interventi di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo nonché di monitoraggio delle azioni avviate.

5. *Azioni mirate delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie*

Nell'ambito dell'azione propositiva delle reti, va sottolineata l'importanza delle iniziative e dei progetti che le singole istituzioni scolastiche metteranno in atto. Alle scuole, infatti, quali istituzioni preposte al conseguimento delle finalità educative, è affidato il compito di individuare e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate.

Le singole istituzioni scolastiche avranno cura di integrare l'offerta formativa con attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nell'ambito delle tematiche afferenti a Cittadinanza e Costituzione per tradurre i "saperi" in comportamenti

[18] Con successive note da emanare a cura della Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione saranno fornite indicazioni operative per l'istituzione dei nuclei presso gli USR e dei gruppi di lavoro presso i CTS.

consapevoli e corretti, indispensabili a consentire alle giovani generazioni di esercitare la democrazia nel rispetto della diversità e delle regole della convivenza civile. Le indicazioni relative ad un utilizzo sicuro della Rete da parte degli studenti potranno essere oggetto di specifici moduli didattici, da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa (POF). Tutti i componenti della comunità educante, infatti, sono chiamati a dare comunicazione immediata di comportamenti legati al cyberbullismo, anche non verbali, a tutti i soggetti coinvolti (Collegio dei docenti, Consiglio d'istituto, famiglie) e collaboreranno alla predisposizione di misure finalizzate ad un utilizzo corretto della Rete e degli strumenti informatici nel Regolamento di Istituto. Infine, in presenza di adeguate risorse umane e strumentali, ciascuna istituzione scolastica o rete di scuole metterà a disposizione strumenti di supporto alle attività didattiche dei docenti (forum di discussione, blog e lezioni online).

La strategia di contrasto dei fenomeni del bullismo dovrebbe essere costituita, quindi, già a partire dalle scuole primarie, da un insieme di misure di prevenzione rivolte agli studenti di varia tipologia. Ogni istituzione scolastica, anche in rete con altre scuole, sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili e in collaborazione con enti e associazioni territoriali in un'ottica di sinergia interistituzionale, è chiamata a mettere in campo le necessarie azioni preventive e gli accorgimenti tecnici e organizzativi per far sì che l'accesso alle Rete dai *device* della scuola sia controllato e venga dagli studenti percepito come tale.

E' auspicabile che le singole istituzioni scolastiche, tra le specifiche azioni da programmare possano prevedere le seguenti:

- coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo, favorendo la collaborazione attiva dei genitori;
- aggiornamento del Regolamento di Istituto con una sezione[19] dedicata all'utilizzo a scuola di computer, *smartphone* e di altri dispositivi elettronici[20];

[19] Un modello di riferimento può essere costituito dal Codice di condotta inserito nel progetto europeo *Safer Internet Centre II* (http://www.generazioniconnesse.it).

- comunicazione agli studenti e alle loro famiglie sulle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio;
- somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori finalizzati al monitoraggio, anche attraverso piattaforme online con pubblicazione dei risultati sul sito web della scuola, che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati;
- percorsi di formazione tenuti da esperti rivolti ai genitori sulle problematiche del bullismo e del cyberbullismo impostati anche sulla base dell'analisi dei bisogni;
- ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie attraverso messaggi video e locandine informative;
- creazione sul sito web della scuola di una sezione dedicata ai temi del bullismo e/o cyberbullismo in cui inserire uno spazio riservato alle comunicazioni scuola-famiglia e una chat dedicata gestita dagli studenti eventualmente attraverso i loro rappresentanti;
- apertura di uno Sportello di ascolto online e/o *face to face* presso ciascuna scuola sede di CTS;
- utilizzo di procedure codificate per segnalare alle famiglie, Enti e/o organismi competenti i comportamenti a rischio;
- valorizzazione del ruolo del personale scolastico e, in particolare, degli assistenti tecnici al fine di un utilizzo sicuro di Internet a scuola;

6. *La formazione degli insegnanti*

La formazione in ingresso e in servizio è senza dubbio il cardine per assicurare l'adeguatezza della professionalità docente ai bisogni formativi ed educativi degli studenti.

[20] Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di «telefono cellulari» e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti. (D.M. n. 30 del 15 marzo 2007).

Alle istituzioni scolastiche è stata da tempo riconosciuta la discrezionalità decisionale nella progettazione della formazione e dell'aggiornamento degli insegnanti, nonché nell'attuazione di processi innovativi riguardanti le metodologie didattiche. L'autonomia funzionale dà, infatti, alle scuole ampi margini di azione per ben operare, al fine di realizzare gli obiettivi strategici del MIUR.

Le scuole sono tenute a motivare e ben documentare le loro scelte educative, alla luce dei bisogni formativi del personale scolastico e dei particolari problemi che emergono quotidianamente.

Le scuole, infatti, sono luoghi strategici deputati a dare risposte adeguate anche alle problematiche del bullismo e del cyberbullismo ed è il MIUR che ha il compito di supportare ogni iniziativa che possa fornire al personale della scuola, in primo luogo ai docenti, tutti gli strumenti di tipo psico-pedagogico, giuridico, sociale per riconoscere i segnali precursori dei comportamenti a rischio e prevenire e contrastare le nuove forme di prevaricazione e di violenza giovanile.[21]

Ne deriva la necessità di attivare un modello innovativo di formazione integrata per dirigenti, docenti e personale ATA che sia coerente con la normativa vigente in materia di ordinamenti e che risponda all'esigenza di adottare adeguate strategie preventive al fine di proteggere gli studenti da comportamenti devianti perpetrati anche attraverso il Web.[22]

Prioritario, infatti, appare il coinvolgimento degli insegnanti ai quali vanno rivolti moduli di formazione che rafforzino le competenze necessarie a individuare tempestivamente eventuali risvolti psicologici conseguenti all'uso distorto delle nuove tecnologie e alla violenza in contesti faccia a faccia. I docenti possono divenire "antenne in grado di captare i segnali anomali" e vanno messi nella condizione di poter esercitare il loro ruolo di riferimento e di ascolto anche attraverso l'utilizzazione di reti di supporto, interne ed esterne alla scuola, che nella formazione trovano uno degli strumenti più efficaci.

I contenuti della formazione, infatti, saranno da un lato di natura psico-pedagogica, utili a comprendere e gestire le situazioni di bullismo e finalizzati ad una vera e propria alfabetizzazione nella gestione dei conflitti; dall'altro devono prevedere conoscenze più prettamente connesse con le

---

[21] Cfr. comma d, art.16 L.128/2013 "Formazione personale scolastico": "*...aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere....*".

[22] Si segnala l'opportunità di inserire nel piano di formazione anche un'adeguata conoscenza degli strumenti di tutela online offerti dai principali operatori della Rete.

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le modalità di utilizzo che ne fanno i ragazzi e le ragazze, gli strumenti che usano, i rischi che corrono e le misure più adatte per prevenirli.

Tali obiettivi e contenuti potranno rientrare, in primo luogo, nei percorsi di formazione in ingresso dei neo assunti[23], in particolare attraverso specifici ambiti di approfondimento all'interno delle 50 ore previste dalla normativa citata in nota.

Le stesse tematiche, rintracciabili anche sul sito istituzionale dedicato ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo www.generazioniconnesse.it, potranno essere fruite inoltre per la formazione in servizio, non obbligatoria, di competenza delle istituzioni scolastiche autonome che predispongono annualmente un piano di formazione finalizzato allo sviluppo professionale dei docenti e rispondente alle norme e alle direttive previste a livello nazionale sui temi della formazione del personale della scuola. Sempre nell'ambito delle opportunità formative programmate dal MIUR in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, una delle azioni previste nell'ambito del PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale è la realizzazione dei già citati Poli Formativi finalizzati ad erogare sul territorio nazionale iniziative di formazione e di aggiornamento specifico rivolte sia ai docenti formatori che agli insegnanti in formazione, sui temi dell'innovazione didattica, sull'uso delle TIC in classe e sulla conseguente modifica degli ambienti di apprendimento. I Poli Formativi offriranno, nell'ambito delle azioni di informazione, sensibilizzazione, formazione e aggiornamento dei formatori, una maggiore diffusione delle tematiche della sicurezza in Rete.[24]

La formazione deve avviare, dunque, un concreto processo di *feed-back* autovalutativo che comporti la revisione delle prassi metodologiche e didattiche adottate e promuova nei docenti la consapevolezza di un nuovo modo di essere educatori ed esploratori del "quotidiano virtuale" degli studenti, spesso inconsapevoli dei pericoli non sempre tangibili della Rete.

---

[23] Nota prot. n. 6768 del 27 febbraio 2015 della Direzione Generale per il Personale Scolastico avente ad oggetto "Piano di formazione del personale docente neoassunto per l'anno scolastico 2014-2015".

[24] ODG n° G11.102 approvato in Senato nel corso della conversione in legge del DDL n. 1150 "...si impegna il Governo, in relazione all'articolo 11 del decreto 104/2013, a prevedere in tempi brevi azioni di formazione del personale della scuola secondaria di primo e secondo grado, con risorse a disposizione del MIUR, volte a informare e tutelare gli alunni da possibili criticità derivanti dall'utilizzo della Rete e dei *social network*..".

Innovazione radicale, quindi, per docenti e formatori che impone loro una preparazione specifica per rispondere ai nuovi stili cognitivi e comunicativi degli studenti.[25] Ne scaturisce il ruolo fondamentale che deve assumere la Comunità scolastica nel guidare gli studenti verso la consapevolezza dei propri diritti e doveri di "cittadini virtuali".

Al riguardo è opportuno sottolineare che già nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, la Scuola è definita come "*comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle posizioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione (...)*".

Risulta, pertanto, fondamentale attribuire un maggiore protagonismo alle studentesse e agli studenti, primi attori di ogni azione di contrasto e di prevenzione. Le ragazze e i ragazzi devono entrare nei processi, sentirsi parte di un tutto ed esercitare un ruolo attivo, affinché le azioni previste dalle presenti linee di orientamento possano risultare realmente efficaci.

Il Ministro

Stefania Giannini

[25] I percorsi formativi da organizzare presso i CTS in modalità *blended* (e/o altro) dovranno essere inseriti nel Piano annuale di aggiornamento delle istituzioni scolastiche e puntare a far acquisire le conoscenze e le competenze relative a: aspetti psicologici, sociali e giuridici dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; potenzialità, criticità e pericoli del mondo virtuale; regole di base della comunicazione e del comportamento sul Web (*netiquette*, norme sulla *privacy* digitale); strategie per l'osservazione, la rilevazione precoce dei segnali precursori dei comportamenti a rischio e per la creazione di ambienti di apprendimento facilitanti attraverso le metodologie della *peer-education*, del *cooperative learning*, del *learning by doing* e per la progettazione di interventi didattici finalizzati all'inclusione e alla convivenza civile anche attraverso l'utilizzo delle ICT e dei principali servizi di *networking*.